

## **Estorsione, minaccia di usare un diritto e aggravante del metodo mafioso**

### **1. Premessa.**

Dalla relazione del primo semestre del 2018 della Direzione Investigativa Antimafia emerge come l'estorsione, reato sintomatico della criminalità organizzata, sia il delitto più frequente non solo in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia, ma in pratica in tutte le regioni italiane. Fa eccezione solamente il Friuli Venezia Giulia dove il reato più frequente è il riciclaggio.

### **2. La norma.**

#### **Art. 629 c.p. – Estorsione.**

«1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000<sup>1</sup>.

2. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente<sup>2</sup>».

### **3. Bene giuridico protetto.**

La libertà personale e il patrimonio. Si tratta di un reato “plurioffensivo” perché la violenza può cadere sul soggetto passivo (violenza personale) - in modo diretto o in anche su una terza persona - ma anche sulle cose (violenza reale). E' un reato necessariamente “plurisoggettivo” perché prevede la cooperazione artificiosa della vittima nel compimento di un atto di disposizione patrimoniale cosciente e volontaria, pur se dovuto alla violenza e alla minaccia.

Qualche problema di delimitazione dei confini si riscontra con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, basti qui accennare che il bene giuridico tutelato in quest'ultimo reato è, invece, il monopolio giurisdizionale dello Stato.

### **4. Soggetto attivo.**

Chiunque. Tanto il “danno” quanto il “profitto” possono riguardare persone diverse dal soggetto passivo e dal soggetto attivo (si parla infatti di “danno altrui”, mentre il “profitto” può riguardare indifferentemente sé o altri).

---

<sup>1</sup> Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, e, successivamente, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3. Il testo in vigore prima di suddetta modifica era: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065”.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, L. 23 giugno 2017, n. 103.

Si tratta di un reato “comune” a differenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni che invece è un reato “proprio esclusivo”. Ciò significa che se a far valere la pretesa - vantata da altri - è un terzo si ricadrà nell'estorsione, come nel caso del mandatario del creditore.

## 5. Elemento soggettivo.

Dolo generico; esso deve comprendere l'ingiustizia del profitto.

La supposizione che il profitto sia giusto dà luogo ad un errore sul fatto<sup>3</sup> che esclude il dolo stesso. Tuttavia, è necessario specificare che per la sussistenza del dolo è sufficiente che il soggetto attivo si renda conto che, con la sua condotta, la persona offesa sia posta davanti ad un'alternativa che non gli lascia scelte ragionevoli, o comunque prive di conseguenze dannose per lui<sup>4</sup>.

La differenza fondamentale tra il delitto di estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sulle cose o sulle persone) si rinviene nella **natura del profitto** perseguito dal soggetto agente. Il profitto, elemento costitutivo dell'estorsione, viene espressamente qualificato come “ingiusto”, sicché la condotta violenta o minacciosa deve essere volta alla realizzazione di un risultato vantaggioso non giuridicamente tutelabile. L'elemento soggettivo dell'estorsione si connota, dunque, come vera e propria volontà prevaricatrice. Diversamente, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni tale volontà prevaricatrice manca, in ragione del fatto che il soggetto agente mira al conseguimento di un'utilità che sarebbe astrattamente tutelabile davanti all'Autorità Giudiziaria e, di conseguenza, lecita (cfr. *infra Sent. n. 46288 del 28 giugno 2016*).

## 6. Elemento oggettivo.

La coazione (violenza o minaccia) è il nucleo centrale del reato. Il costringimento del soggetto passivo è quello relativo ossia quello che lascia, in chi lo subisce, una certa libertà.

Per **minaccia** si intende la prospettazione di un male ingiusto dipendente dalla volontà della agente. La stessa deve essere idonea a determinare nel soggetto passivo uno stato di coartazione psicologica tale da condurlo, per evitare il male minacciato, a commettere o ad omettere qualcosa.

Il fare o l'omettere qualcosa deve avere ad oggetto una **disposizione patrimoniale** (reato di evento). A tale proposito bisogna distinguere due casi:

---

<sup>3</sup> **Art. 47 c.p. - Errore di fatto.**

1. L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente.

<sup>4</sup> E' noto, infatti, che l'ignoranza della legge penale non scusa (ai sensi dell'art. 5 c.p.) e che è, invece, sufficiente, per incorrere nella responsabilità penale, che il soggetto ponga in essere tutti gli elementi costitutivi della condotta prevista dalla norma incriminatrice, con la consapevolezza di porli in essere, perché sia integrato, sotto il profilo, sia oggettivo che soggettivo, un qualsiasi reato, a nulla rilevando che il suo autore sappia che la legge lo prevede come tale.

a. se l'atto estorto è inesistente o assolutamente nullo allora il reato è escluso perché dall'atto non può derivare un danno patrimoniale;

b. se l'atto estorto è annullabile, il reato sussiste (l'atto annullabile produce i suoi effetti fino a che l'A.G. non lo dichiara senza effetti).

L'atto di disposizione compiuto dal soggetto passivo, per effetto della violenza o della minaccia su di lui esercitata, deve contemporaneamente procurare:

- a. all'agente o ad altri un **ingiusto profitto**,
- b. un altrui **danno**.

Il **danno** deve essere inteso nel senso di una *deminutio patrimonii*, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.

Quanto all'**ingiustizia del profitto** si ritiene che questa debba essere esclusa tutte le volte in cui tale profitto abbia come suo fondamento una pretesa riconosciuta e tutelata dall'ordinamento (in modo diretto o anche solo indiretto). Ad es. non si ha estorsione per mancanza dell'ingiustizia del profitto nel caso in cui si costringa una persona, con violenza o minaccia, a pagare un credito liquido ed esigibile o anche nel caso in cui si ottenga l'adempimento di un'obbligazione naturale (credito prescritto o credito di gioco). In questi casi occorrerà verificare l'esistenza di altri reati quali l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o la violenza privata).

Si ritiene che qualora il **mezzo coattivo** usato per ottenere il vantaggio patrimoniale sia di per sé antiggiuridico (percosse, lesioni ecc.) il profitto sia sempre ingiusto con conseguente sussistenza del delitto. Nel caso in cui il male prospettato per costringere la persona alla disposizione patrimoniale non è di per sé antiggiuridico (es. minaccia di azione giudiziaria, minaccia di denuncia all'A.G. o al Fisco) occorre stabilire se di tali **mezzi** si faccia un "uso conforme" agli scopi per cui i mezzi sono consentiti dalla legge (ad es. sussisterebbe comunque il delitto di estorsione nel fatto di colui che minacci di denunciare al Fisco i dati di bilancio di una società se non gli venga riconosciuto un aumento di stipendio). Viceversa, l'uso conforme esclude il reato (cfr. *infra Sez. 1, Sentenza n. 6968 del 20/07/2017*).

In sintesi, il profitto deve ritenersi ingiusto, e quindi non corrispondente ad una pretesa fondata sul diritto, quando è conseguito:

- 1) con mezzi di per sé antiggiuridici;
- 2) con mezzi legali usati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati previsti dalla legge;
- 3) con mezzi contrari ai buoni costumi (cfr. *infra Sez. 2, Sentenza n. 9494 del 07/02/2018*).

Riguardo all'**intensità o la gravità** della violenza o della minaccia e relativamente ai **soggetti** verso cui la costrizione deve rivolgersi si rimanda alle massime giurisprudenziali selezionate ed esposte oltre (cfr. *infra Sez. 1, Sentenza n. 6968 del 20/07/2017 e Sez. 2 Sentenza n. 5092 del 20/12/2017*).

## 7. Consumazione

Nel momento in cui si realizza, da una parte l'ingiusto profitto e dall'altra il danno patrimoniale. Non è necessario che l'agente realizzi quel profitto che si riprometteva, ma è sufficiente che si sia verificato un miglioramento della sua situazione patrimoniale.

## 8. Tentativo

E' possibile. Per la consumazione del delitto è sufficiente che l'agente riesca ad ottenere, anche per breve periodo di tempo, la disponibilità del compendio criminoso (es. nel caso in cui l'agente subito dopo aver carpito con violenza o minaccia il denaro dalla vittima venga arrestato).

## 9. Procedibilità

D'ufficio.

## 10. Giurisprudenza

### Rapporti col delitto di violenza privata<sup>5</sup>

Vi sono alcune differenze col delitto di violenza privata: innanzitutto, in quest'ultimo delitto, non occorre che alla costrizione della vittima sia seguito un ingiusto profitto per l'agente con altrui danno; inoltre, nella violenza privata l'azione esecutiva consiste nel costringere a fare, tollerare od omettere, mentre nell'estorsione viene considerato solo il fare o l'omettere. Ma adesso vediamo alcune massime della Suprema Corte.

Integra il **reato di estorsione**, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo sia il requisito dell'ingiusto profitto, conseguito dalla persona assunta e connesso ad un'azione intimidatoria, sia quello del danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione d'appello che aveva omesso di motivare in relazione alla "non necessità" dell'assunzione e, di conseguenza, in

---

<sup>5</sup> **Art. 610 c.p. - Violenza privata.**

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a **fare, tollerare, od omettere** qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.  
2. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

ordine al suo aver arrecato danno patrimoniale alla persona offesa) (*Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016*).

Integra il **delitto di estorsione e non quello di violenza privata**, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato (*Sez. 2, Sentenza n. 9024 del 05/11/2013*).

Integra il delitto di **tentata estorsione**, e non quello di **tentata violenza privata**, la condotta di chi ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire l'apertura di un esercizio commerciale per preservare gli interessi di un proprio congiunto che eserciti una attività simile, poiché in tal caso la condotta è rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno economico (*Sez. 2, Sentenza n. 3371 del 18/12/2012*).

Integra il reato di **estorsione**, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare una assunzione non necessaria, essendo ingiusto il profitto conseguito dalla persona assunta, in quanto connesso ad un'azione intimidatoria, e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione (*Sez. 2, Sentenza n. 49388 del 04/12/2012*).

Il reato di violenza privata **non può ritenersi assorbito** da quello di **estorsione** qualora la minaccia proferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè a una **ulteriore limitazione della sua libertà**, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 cod. pen. (*Sez. 2, Sentenza n. 53267 del 22/09/2017*).

Integra il delitto di **tentata estorsione, e non quello di violenza privata**, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (*Sez. 6, Sentenza n. 53429 del 05/11/2014*).

Integra il reato di **tentata violenza privata** e non già di **tentata estorsione** la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica (*Sez. 2, Sentenza n. 46609 del 19/11/2009*).

## Differenze con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni<sup>6</sup>

La differenza fondamentale che distingue il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dall'estorsione è l'elemento psicologico che, nel primo, consiste nel fine di esercitare un **preteso diritto** quando si abbia la possibilità di ricorrere all'A.G.

Il delitto di estorsione è configurabile quando la condotta minacciosa o violenta, **anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto**, si estrinsechi nella costrizione della vittima attraverso l'annullamento della sua capacità volitiva; è, invece, configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando un **diritto giudizialmente azionabile** venga soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che non abbiano un epilogo costrittivo, ma più blandamente persuasivo (*Sez. 2, Sentenza n. 36928 del 04/07/2018*).

In tema di estorsione, una pretesa contrattuale è *contra ius* ed integra il reato solo quando l'agente, pur avvalendosi di **mezzi giuridici legittimi**, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'*an* o nel *quantum* o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto (Fattispecie nella quale è stata esclusa la ricorrenza del reato di estorsione, poiché, nella fisiologica dinamica contrattuale, entrambe le parti avevano invocato a proprio favore determinate clausole contrattuali, mirando a conseguire un vantaggio derivante proprio dall'esecuzione del contratto) (*Sez. 2, Sentenza n. 34242 del 11/07/2018*).

Risponde di “tentata estorsione” e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, anziché denunciare all'autorità il presunto autore di un furto, **richieda** a quest'ultimo, con violenza o minacce, la **restituzione delle cose rubate** (In motivazione, la Corte ha precisato che per aversi esercizio delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica) (*Sez. 2, Sentenza n. 23084 del 09/05/2018*).

**Il creditore, che costringa, con minaccia, il proprio debitore a vendere l'immobile in cui abita per soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita**, commette il delitto di estorsione

---

<sup>6</sup> **Art. 392 c.p. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.**

1. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.
2. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
3. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

**Art. 393 c.p. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.**

1. Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
2. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
3. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto non avrebbe potuto far ricorso al giudice per ottenere direttamente, prima della formazione del titolo esecutivo, la vendita coattiva del bene del debitore insolvente (*Sez. 2, Sentenza n. 14160 del 06/03/2018*).

Integra il reato estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta di violenza o minaccia volta ad ottenere la **restituzione di una somma di denaro mutuata allo scopo di commettere reati tributari**, in quanto tale ripetizione è contraria a norme imperative e di buon costume e non è giuridicamente tutelata (*Sez. 2, Sentenza n. 9494 del 07/02/2018*).

Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di estorsione, la condotta di chi si adopera con **violenza o minaccia per realizzare un “preteso diritto” che potrebbe tutelare in sede giudiziale**, anche se utilizza modalità di particolare forza intimidatoria, atteso che l'intensità o la gravità della violenza o della minaccia non costituiscono profili oggettivi incidenti sulla qualificazione giuridica del fatto (*Sez. 1, Sentenza n. 6968 del 20/07/2017*).

È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano **ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare** del debitore, sicchè l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata (*Sez. 2, Sentenza n. 5092 del 20/12/2017*).

Configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di estorsione, la condotta dell'**avvocato che, nell'esercizio del proprio mandato professionale, persegue gli interessi del proprio cliente con condotte di minaccia nei confronti della controparte** (Nella specie, l'imputato aveva inviato una missiva con richieste di rilevanti somme di denaro per chiudere la controversia, minacciando altrimenti denunce che avrebbero portato a misure cautelari nei confronti della controparte e del suo difensore) (*Sez. 2, Sentenza n. 31725 del 05/04/2017*).

Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per sé i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che assumesse le indicate caratteristiche l'avvenuto **invio alla persona offesa di una lettera minatoria, di un'arma e dei proiettili**, trattandosi di una metodologia tipica di azioni poste in essere da aderenti a consorterie di tipo mafioso) (*Sez. 2, Sentenza n. 33712 del 08/06/2017*).

Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'**attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria** (Sez. 2, Sentenza n. 24478 del 08/05/2017).

Integra estorsione costringere con minaccia il proprio debitore a vendere l'immobile in cui abita per soddisfarsi sul ricavato Il creditore che costringe, con minaccia, il proprio debitore a **vendere l'immobile in cui abita per soddisfarsi sul ricavato della vendita del credito che vanta**, commette il reato di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto non avrebbe potuto ricorrere al giudice al fine di ottenere direttamente la vendita coattiva del bene del debitore insolvente (Sez. 2, Sentenza n. 14160 del 6 marzo 2018).

### **In tema di concorso di persone**

Risponde di “concorso nel reato di estorsione” e non di favoreggiamento personale colui che sia stato **incaricato soltanto della riscossione delle somme dalla vittima**, in quanto tale condotta non costituisce un "post factum" rispetto alla commissione del reato ma influisce sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo a conseguimento della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare così a termine la condotta delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 36115 del 27/06/2017).

Ai fini dell'integrazione del “concorso di persone nel reato di estorsione” è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle **trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta**, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, Sentenza n. 37896 del 20/07/2017).

### **Casi di delitto tentato e consumato**

In tema di estorsione, la ripetuta commissione di condotte di minaccia, rivolte a persone diverse per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo, integra una **pluralità di tentativi** di estorsione, eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione, e non un'unica ipotesi di reato tentato (Sez. 2, Sentenza n. 23396 del 12/01/2017).

Si configura il delitto di **estorsione** nella forma consumata, e non tentata, anche nel caso in cui a seguito della condotta costringitiva, la persona offesa rilasci un assegno privo di provvista ovvero emesso per un conto corrente estinto, atteso che, con la consegna, si realizzano sia l'ingiusto profitto per il prenditore, consistente nel trasferimento del diritto di ottenere il pagamento della somma

rappresentata nel documento, sia il simmetrico danno per l'emittente, consistente nel divenire parte di un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale in forza del quale, per effetto dell'incorporazione del credito nel titolo, l'adempimento è dovuto dietro semplice presentazione dello stesso all'incasso (*Sez. 1, Sentenza n. 44853 del 17/05/2017*).

Integra il delitto di “tentata estorsione” la condotta di chi richieda, con modalità violente o minacciose, ottenendo un rifiuto, di effettuare un **pagamento con assegno post datato** in quanto l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno consiste nel fatto stesso che il contraente-vittima sarebbe stato costretto alla consegna della merce dietro pagamento effettuato con un titolo illegale, privo di efficacia esecutiva, in violazione della propria libertà e autonomia negoziale (*Sez. 2, Sentenza n. 39722 del 12/07/2018*).

### **Sentenze varie sull'estorsione**

Integra il reato di estorsione **l'ottenimento della rinuncia a far valere il credito** conseguente all'adempimento di una prestazione contrattuale mediante l'implicita intimidazione esercitata dal debitore che, pur senza compiere atti di violenza o minaccia, abbia già esibito, al momento della costituzione del rapporto, la propria appartenenza ad un'associazione mafiosa (*Sez. 6, Sentenza n. 40899 del 14/06/2018*).

L'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima (Nella fattispecie, assumeva rilievo il **perdurante stato d'ansia** determinato dalle reiterate e pesanti minacce esercitate dall'imputato) (*Sez. 2, Sentenza n. 46504 del 13/09/2018*).

In tema di estorsione, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, **il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla "ricarica"**, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero diritto di credito - da parte dell'agente e la definitiva perdita della stessa da parte della persona offesa (*Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 12/09/2017*).

Il caso vedeva un amministratore unico ed uno delegato di una S.r.l. contestarsi estorsione ed autoriciclaggio perché, tramite **minaccia di licenziamento o di non assunzione**, costringevano i lavoratori ad accettare stipendi più bassi rispetto a quelli indicati nelle buste paga e orari disumani.

Con detto risparmio di denaro i due imputati pagavano provvigioni o altri benefit aziendali in nero a favore dei venditori della società, così reimmettendo il denaro illecito nel circuito aziendale (*Sez 2, Sentenza n. 25979 del 7 giugno 2018*).

Come più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i dipendenti, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a **sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate** (*Sentenza n. 11107 del 14 febbraio 2017*).

## Approfondimenti

### La minaccia di usare un diritto

La **minaccia di un'azione lecita** può integrare una condotta riconducibile al reato di estorsione?

Occorre partire dalla considerazione che l'esercizio di un diritto o di una facoltà può rappresentare, alternativamente:

- 1) l'**oggetto** della minaccia (ossia il male "giusto" minacciato),
- 2) lo **scopo** della minaccia (cioè il fine "giusto").

Preliminarmente va detto che la "minaccia" viene tradizionalmente distinta in:

1) **minaccia-fine**, intendendosi quella che rileva indipendentemente da un effetto di coartazione della vittima. E' quella minaccia che attenta al bene giuridico della integrità psichica e, quindi, è di per sé un fatto illecito sanzionato dall'ordinamento;

2) **minaccia-mezzo**, intendendosi quella che rileva solo perché è il mezzo del quale l'agente si serve per coartare la volontà della vittima per il raggiungimento di un certo risultato.

Nel delitto di estorsione viene in rilievo la "minaccia-mezzo" che ha le seguenti caratteristiche:

- 1) consiste nella prospettazione di un male ingiusto,
- 2) è finalizzata all'ottenimento in un profitto ingiusto (con danno altrui).

Ciò che a noi interessa – per rispondere alla domanda iniziale - è il caso dell'esercizio di un diritto o di una facoltà, ed in particolare la situazione per cui viene minacciato un **male giusto** (diritto o facoltà) per conseguire un **fine ingiusto**. E' questa una situazione penalmente rilevante?

Cominciamo col dire che la prospettazione di un'azione **lecita**, può integrare una condotta riconducibile al concetto normativo di “minaccia”, quando essa sia adoperata al **fine** di ottenere risultati *contra ius*.

La giurisprudenza ritiene che la **minaccia**, anche allorché consista nella prospettazione da parte del soggetto agente dell'esercizio di una facoltà o di diritto, diviene *contra ius* se l'agente tende ad ottenere risultati non consentiti o prestazioni non dovute, come ad es. il mancato rinnovo del contratto di locazione (cfr. Sent. n. 24437 del 10 marzo 2011). La minaccia assume rilevanza penale se fatta con il proposito di coartare la volontà altrui per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia.

La domanda allora è: l'**ingiustizia del “fine”** travolge e prevale sulla **giustizia dell'azione o del mezzo** usato?

Dalla giurisprudenza sul tema si ricava che è una minaccia “penalmente rilevante” quella con cui si prospetta l'esercizio di un “mezzo” giuridico legittimo (diritto, ma anche potere pubblico) per uno “scopo” diverso da quello per cui è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento. Ed è opinione di chi scrive che in tali casi l'agente perseguirebbe un “risultato iniquo” solo se ampiamente esorbitante o non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto. Sembra corretto parlare di un “abuso del diritto” da cui consegue un vantaggio ingiusto per l'agente. Ebbene, ciò potrebbe ricadere nella fattispecie di estorsione, sempreché sussistano gli altri elementi essenziali della norma.

Potrebbe integrare, quindi, l'estorsione anche la minaccia di un male giusto qualora tale minaccia sia finalizzata ad ottenere un vantaggio ingiusto perché esorbitante rispetto al diritto o alla facoltà riconosciuta dalla legge.

Ad es. è stata ritenuta sussistente l'estorsione nel caso di concreto esercizio di un'azione esecutiva oppure nella prospettazione di convenire in giudizio taluno (cfr. Sentenza n. [48733/29/11/2012](#)).

Nel caso di cui alla sentenza citata le condizioni che consentivano l'integrazione del delitto sono state così individuate:

- la minaccia era finalizzata al conseguimento di un profitto al quale non si aveva diritto,
- l'agente era consapevole dell'illegittimità o della pretestuosità della propria condotta.

Altro esempio in cui si può configurare l'estorsione è quello relativo all'esercizio del **diritto di cronaca** (un'azione giusta o per meglio dire lecita). Si è stabilito che il vantaggio economico conseguito dalla vendita di fotografie o notizie al diretto interessato è sempre configurabile come "profitto ingiusto" di cui all'art. 629 c.p., e ciò anche quando la somma di denaro richiesta è destinata

anche solo a coprire le spese sostenute (ad esempio il titolare dell'agenzia fotografica si fa consegnare solo quanto egli ha dovuto corrispondere al fotografo che gli ha venduto gli scatti).

La nozione penalistica di "profitto", infatti, non corrisponde a quella economico-civilistica di ricavo al netto delle spese, ma è più ampia e si riferisce a qualsiasi vantaggio patrimoniale, fosse anche soltanto quello di recuperare gli esborsi. Perché ricorra il delitto di estorsione occorre però che, congiuntamente, sussista anche la minaccia (cfr. [Sentenza Tribunale Milano](#), [Sentenza n. 45046/2008](#), [Sentenza n. 43317/2011](#)).

Nel caso specifico, l'efficacia intimidatoria della condotta delittuosa è stata ritenuta sussistente in quanto attinente al contenuto effettivo delle frasi pronunciate e alle prospettive che con esso si erano imposte al soggetto passivo: ad esempio quella di veder rovinata o compromessa la propria carriera se non avesse pagato una determinata somma di denaro al fine di impedire la diffusione di immagini e informazioni "imbarazzanti".

### **Estorsione aggravata dall'utilizzo del "metodo mafioso" o dal "fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso"**

Partiamo dalle norme. Originariamente vi era l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152; esso è stato abrogato dal D.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 ed adesso è trasfuso nell'art. 416-bis.1 c.p.

#### **«Art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152.**

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

#### **«Art. 416-bis.1 c.p. - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose<sup>7</sup> (1).**

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis<sup>8</sup> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

---

<sup>7</sup> Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

<sup>8</sup> **Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso (1).**

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

3. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

- 
1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. (2)
  2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. (3)
  3. **L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.**
  4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. (8)
  5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
  6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
  7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (6) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (7), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
- (1) La precedente rubrica: "Associazione di tipo mafioso" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
- (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
- (3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 2), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.
- (4) Le parole: "quattro" e "dieci" sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
- (5) Le parole: "cinque" e "quindici" sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
- (6) Le parole: "alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50.
- (7) Le parole: "anche straniere", sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
- (8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 3), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.

4. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma».

Il nucleo centrale dell'aggravante non è stato modificato per cui la stessa, anche oggi, sussiste qualora si commettano delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo:

- 1) utilizzando il metodo mafioso,
- 2) al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis c.p.

Le due modalità non sono necessariamente alternative, ben potendo la condotta posta in essere consistere contemporaneamente nell'utilizzare il metodo mafioso sia nell'agevolare un'associazione di tipo mafioso. Si vedano le due massime seguenti.

**La contestazione in forma alternativa di entrambi i profili** che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive. In tal caso, la condanna per uno solo dei profili integranti l'aggravante in questione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza (*Sez. 5, Sentenza n. 18635 del 14/02/2017*).

La **contestazione di entrambi i** profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive (*Sez. 2, Sentenza n. 13469 del 28/02/2013*).

Mentre l'aggravante del **metodo mafioso** ha natura oggettiva, l'aggravante costituita del **fine di agevolare** l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis c.p. ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio. Detta circostanza aggravante richiede che la condotta del soggetto risulti assistita, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. Pertanto, va escluso che detta circostanza sia imputabile ai concorrenti a titolo di colpa in quanto, riferendosi ai motivi a delinquere, la disciplina

speciale prevista dall'art. 118<sup>9</sup> c.p. prevale su quella generale prevista dall'art. 59, comma secondo<sup>10</sup>, c.p. Si veda la seguente massima.

La circostanza aggravante prevista dall'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo dell'**agevolazione** dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, ha natura soggettiva, con la conseguenza che ad essa, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile la disciplina dell'art. 118 cod. pen., che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere e l'intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono (In motivazione la Corte ha evidenziato che, nel caso di uso del **cd. metodo mafioso**, invece, l'aggravante presenta carattere oggettivo, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti) (*Sez. 6, Sentenza n. 29816 del 29/03/2017*).

Il soggetto agente può indifferentemente appartenere o no ad una associazione di tipo mafioso. La prova dell'esistenza di quest'ultima non è richiesta ai fini dell'integrazione dell'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, mentre tale esistenza è implicita per l'integrazione della diversa aggravante dell'agevolazione. Si veda la seguente massima.

L'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del **metodo mafioso**, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova dell'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di **agevolare** l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante (*Sez. 2, Sentenza n. 49090 del 04/12/2015*).

In tema di agevolazione, secondo i giudici della Cassazione (cfr. [Sentenza n. 38519 del 11 luglio 2018](#)), l'esistenza di contatti tra un soggetto e gli esponenti di una cosca di per sé non dimostra

---

<sup>9</sup> **Art. 118 c.p. - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.**

1. Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

<sup>10</sup> **Art. 59 c.p. - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.**

2. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

che il primo sia consapevole della intraneità di costoro nella cosca né il fatto che le condotte delittuose di cui si rende responsabile ed i profitti illeciti conseguiti andassero a vantaggio della medesima cosca. Inoltre, quand'anche fosse acclarata la consapevolezza del soggetto agente circa l'intraneità di alcuni sodali nell'associazione di stampo mafioso dovrebbe comunque essere dimostrata che, per un verso, tale condotta abbia sostanziato un oggettivo ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso; per altro verso, e soprattutto, che il soggetto abbia voluto consapevolmente agevolare, oltre che i sodali mafiosi, anche la tutta consorteria.

Quando si discute di questa, duplice, circostanza aggravante il pensiero va al principio di tassatività e, soprattutto, a quello di determinatezza del diritto penale e cioè all'esigenza che il fatto descritto dalla norma sia suscettibile di essere provato in sede processuale.

In che cosa consista il **metodo mafioso** e quali siano le molteplici condotte che lo possono integrare è il problema di un diritto che voglia definirsi garantista.

A titolo meramente esemplificativo si pensi che tale metodo è stato ritenuto sussistente:

- nell'evocazione, da parte di un terzo, dell'appartenenza ad una organizzazione malavitosa esercitando una forza intimidatoria estrema, indice del fine di procurare al creditore un profitto ingiusto;
- nell'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso;
- nell'utilizzo di toni percepiti come mafiosi perché ben conosciuti dall'imprenditoria del luogo, ove la 'ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale;
- nella condotta di chi, senza spendere la propria appartenenza ad una "famiglia" mafiosa, si avvale della propria fama criminale;
- nella condotta di chi, presentatosi al titolare di un esercizio commerciale come "amico" delle locali cosche, pretenda il versamento continuativo e/o periodico di somme di denaro.

### **Giurisprudenza sull'aggravante del c.d. "metodo mafioso"**

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al **metodo mafioso**, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (*Sez. 6, Sentenza n. 28017 del 26/05/2011*).

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Nella fattispecie, relativa ad un'estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i **toni percepiti come "mafiosi"** dalla P.O. - destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l'altro imputato - consentissero di ritenere integrato il "metodo mafioso" di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall'imprenditoria del luogo, ove la 'ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità "tipiche" immediatamente distinguibili dalle vittime) (*Sez. 2, Sentenza n. 19245 del 30/03/2017*).

### **Giurisprudenza sull'estorsione aggravata dal metodo mafioso**

I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Ne consegue che integra gli estremi dell'**estorsione aggravata dal cd. "metodo mafioso"**, la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali in danno dei prossimi congiunti del debitore, formulate da **terzi estranei** al rapporto obbligatorio, estrinsecantesi nell'evocazione dell'appartenenza di uno di essi ad una organizzazione malavitosa, in tal modo esercitando una forza intimidatoria estrema, indice del fine di procurare al creditore un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto, con corrispondente danno per il debitore, indotto ad accondiscendere passivamente alle avverse pretese senza avvalersi degli ordinari rimedi civilistici (*Sez. 2, Sentenza n. 33870 del 06/05/2014*).

Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un **messaggio intimidatorio anche "silente"**, cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (*Sez. 2, Sentenza n. 26002 del 24/05/2018*).

In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi, senza spendere la

propria appartenenza ad una "famiglia" mafiosa, ma **avvalendosi della propria fama criminale**, costringa l'aggiudicatario di una gara d'appalto a rinunciarvi (*Sez. 2, Sentenza n. 10467 del 10/02/2016*).

Integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal c.d. "metodo mafioso", e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa, **estrinsecatesi nell'evocazione dell'appartenenza di entrambi ad una organizzazione malavitosa di matrice 'ndranghetistica**, per l'estrema incisività della forza intimidatoria esercitata, costituente indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto. (Fattispecie in cui l'imputato, che aveva prestato alla persona offesa somme di denaro nell'esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, secondo la prospettazione difensiva, per recuperare gli importi erogati, avrebbe potuto proporre azione di indebito arricchimento, ex art. 2041 cod. civ.) (*Sez. 2, Sentenza n. 34147 del 30/04/2015*).

In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la condotta di colui che **prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie degli "amici carcerati"**, non rilevando in proposito che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito (*Sez. 2, Sentenza n. 7558 del 06/02/2014*).

È configurabile il delitto di estorsione aggravata ex art. 7 D.L. n. 203 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991), nelle due forme dell'agevolazione di un'associazione mafiosa e dell'utilizzo del metodo mafioso, nella condotta di chi, **presentatosi al titolare di un esercizio commerciale come "amico delle locali cosche**, pretenda il versamento continuativo e/o periodico di somme di denaro e l'utilizzazione gratuita dei servizi prestati dal commerciante (*Sez. 2, Sentenza n. 43425 del 03/07/2013*).

In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la condotta di colui che ottenga somme destinate alla distribuzione ai sodali in occasione delle festività pasquali e natalizie, **ponendosi al cospetto delle persone offese come emissario di un gruppo criminale organizzato e rappresentando loro l'incontrastabilità e l'ineluttabilità degli scopi dell'associazione** (*Sez. 1, Sentenza n. 17532 del 02/04/2012*).

È configurabile il delitto di tentata estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso, nel caso in cui si costringa la persona offesa a stipulare un contratto per essa non vantaggioso, quanto al prezzo

e alle modalità, **con l'attivo intervento nella trattativa di un pregiudicato ben noto per la sua caratura criminale** (*Sez. 1, Sentenza n. 5783 del 22/01/2010*).

### **Giurisprudenza sull'aggravante della finalità di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso**

In relazione al reato di associazione per delinquere "comune" di cui all'art. 416 cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 è ipotizzabile esclusivamente sotto lo specifico profilo della **finalità di agevolare** l'attività di un'associazione mafiosa e non dell'utilizzo del metodo mafioso, dovendosi necessariamente configurare, nella seconda ipotesi, il diverso reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (*Sez. 6, Sentenza n. 25510 del 19/04/2017*).

L'aggravante di aver commesso il fatto al fine di **agevolare** l'attività di un'associazione di stampo mafioso - prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, conv, in L. 203 del 1991 - postula l'esistenza effettiva di un'associazione che abbia i caratteri indicati dall'art. 416 bis cod. pen., a differenza dell'altra ipotesi di aggravante, pure prevista dal medesimo art. 7, che richiede soltanto che i reati siano commessi avvalendosi del metodo mafioso (*Sez. 2, Sentenza n. 41003 del 20/09/2013*).

La circostanza aggravante dell'**agevolazione** dell'attività di un'associazione di tipo mafioso prevista dall'art.7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto connotata dal profilo del dolo specifico, assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso, ha natura soggettiva, con la conseguenza che è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo **abbia agito con lo scopo di agevolare** l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità (*Sez. 1, Sentenza n. 54085 del 15/11/2017*).

### **Considerazioni conclusive**

Personalmente ritengo che finanche una elevata intensità della violenza o della minaccia non sia, di per sé, sufficiente ad integrare il dolo di estorsione (cfr. *Sent. 46288 del 28/06/2016*), ma che il faro per individuare la sussistenza del delitto di estorsione sia l'esistenza dell'ingiustizia del profitto.

Va osservato a tal proposito che la norma sull'estorsione (come anche quelle similari di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di violenza privata) non fa alcun riferimento all'intensità della violenza o della minaccia, probabilmente perché in tale concetto è insito un ineludibile coefficiente di indeterminatezza.

E poi, nei casi concreti, occorre guardare alla volontà prevaricatrice, alla volontà di estorcere con la forza, di togliere qualcosa a qualcuno senza averne diritto, alla volontà di spadroneggiare ed essere prepotenti. Sopraffare gli altri per arricchirsi illecitamente.

L'estorsione è un delitto molto frequente nella criminalità organizzata, per questo motivo spesso è aggravata dal c.d. metodo mafioso. Le associazioni di tipo mafioso mirano a soggiogare, sottomettere, opprimere e soverchiare il prossimo. L'estorsione rappresenta uno dei delitti preferiti attraverso cui la criminalità organizzata consolida e accresce il proprio potere.

*A Martina*

## Bibliografia

**ABELLI Matteo GESUALDO Gianluca OLIMPIERI Arianna** Relatore: **Prof. SOTIS Carlo Dott.ssa BOSI Marinella** - [La minaccia di esercitare un diritto nel reato di estorsione – Università degli Studi della Tuscia 10/04/2017.](#)

**AMARELLI Giuseppe** - [L'aggravante speciale delle "più persone riunite" nel delitto di estorsione al vaglio delle Sezioni Unite.](#)

**Direzione Investigativa Antimafia D.I.A.** - [Relazione primo semestrale 2018.](#)

**FRANCESCHETTI Paolo** - [Circostanze del reato.](#)

**LUGLI Rossana** - [Turbata libertà degli incanti, confini giuridici e rapporti con il reato di estorsione.](#)

**MONZINI Paola** - [L'estorsione nei mercati leciti e illeciti.](#)

**MULÀ Gianluca** - [La Cassazione precisa gli incerti confini tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.](#)

**PROGETTO CEREU** - [Contrasto all'estorsione organizzata: l'esperienza italiana.](#)

**STAMPANONI BASSI Guido** - [Le condizioni per l'estensibilità ai concorrenti nel reato delle circostanze aggravanti soggettive.](#)

**TARANTINO Dora** - La strumentalizzazione del diritto di cronaca per Finalità *contra ius*: estorsione? [Nota a Cass. pen., sez. II, 20.10.2011 \(dep. 24.11.2011\), n. 43317, Pres. Esposito, Rel. Prestipino.](#)

**Ufficio studi CGIA di Mestre su dati della Banca d'Italia** – [2018 Estorsioni: +77% Di denunce negli ultimi 10 Anni.](#)